

**DETERMINA DEL DIRETTORE
AREA VASTA N.1
N. 981/AV1 DEL 03/10/2016**

Oggetto: Rinnovo convenzione con "IRPA,, Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata di Milano, per lo svolgimento di attività di tirocinio.

**IL DIRETTORE
AREA VASTA N.1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di rinnovare il testo della convenzione tra l'Area Vasta 1 e l' IRPA - Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata di Milano, al fine di consentire ai propri allievi specializzandi di svolgere attività di tirocinio di formazione presso strutture di questa Area Vasta 1;
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1)**

Normativa di riferimento:

- Ø Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- Ø In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- Ø In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..
- Ø L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Provvedimenti:

- Ø Nota prot. n. 17602/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato ai Direttori delle ex Zone Territoriali al compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento;
- Ø Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni:

Con determina del Direttore di Area Vasta 1 n.881 del 27/9/2012 è stata stipulata una convenzione con l' IRPA - Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata di Milano al fine di consentire agli allievi specializzandi di svolgere attività di tirocinio presso Strutture e Servizi dell'Area Vasta 1.

Con nota acquisita agli atti il 19/9/2016 al Prot.n.78155 il Dott. Massimo Recalcati,, Direttore Scientifico p.t. dell'Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata di Milano, chiedeva la disponibilità a rinnovare la convenzione con questa Area Vasta 1.

La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia Dr.ssa Giorgetti , la quale si è espressa favorevolmente in merito.

Con la medesima nota il Dott. Massimo Recalcati trasmetteva bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Al riguardo , si evidenzia quanto segue:

- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013;
- L'Istituto assicura che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DM 25 marzo 1998, n.142 .
- L'ASUR - Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante,
- Il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta n,1 , non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro .

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto e nell'ottica di collaborazione, che ha sempre ispirato i rapporti dell'Area Vasta n.1 con altri Enti, si ritiene di accogliere la proposta di attivazione di collaborazione come sopra meglio esplicitato.

Pertanto, si propone :

1. di rinnovare la convenzione tra l'Area Vasta 1 e l' IRPA - Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata di Milano, al fine di consentire ai propri allievi specializzandi di svolgere attività di tirocinio di formazione presso strutture di questa Area Vasta 1;
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile della fase istruttoria
Tiziana Ceripa

Il Dirigente Responsabile
Dott. ssa Franca Rossi

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti
Cardinali

Il Responsabile del
Dott.ssa Laura

- ALLEGATI -

- convenzione con IRPA - Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata di Milano;

CONVENZIONE PER TIROCINI PSICOLOGICO-CLINICI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 8 DEL DECRETO 509/98.

L' Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata IRPA, con sede in via Giotto 3, 20145 Milano, p.IVA 05521570969, in persona del Direttore Scientifico p.t. Dott. Massimo Recalcati (Legale Rappresentante e Direttore Scientifico dell'Istituto)

E

Area Vasta 1, con sede operativa in Fano via Ceccarini n.38 - C.F./ P.IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

PREMESSO

Che l'Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata IRPA è un'associazione che ha come scopo specifico la formazione in psicoterapia per i laureati in psicologia e in medicina e chirurgia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

L'Area Vasta n. 1 è disponibile a far svolgere un tirocinio clinico quadriennale per almeno 160 ore annue agli specializzandi dell'istituto IRPA, su proposta della direzione di tale Istituto e con benestare del dirigente responsabile dei tirocini degli psicologi, Dott.ssa Graziella Giorgetti.

Art. 2

L' Area Vasta 1 Azienda accettante per i tirocinanti, o chi per esso, si occuperà di nominare i responsabili interni dei tirocinanti, medici o psicologi con titolo di psicoterapeuta, che al termine di ciascun anno certificheranno l'avvenuto tirocinio.

Art. 3

L'IRPA s'impegna a garantire un'adeguata supervisione dei tirocinanti.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- Rispettare le norme aziendali nonché quelle in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito all'attività dell'azienda.

L'Area Vasta 1 qualora ravvisasse mancanze particolarmente gravi o un comportamento scorretto da parte del tirocinante, potrà chiedere di interrompere il tirocinio in atto.

Art. 5

L'Istituto IRPA garantisce che i tirocinanti saranno coperti per la Responsabilità civile e gli Infortuni, mediante apposita copertura assicurativa.

Art. 6

Nessuna spesa a nessun titolo sarà a carico dell'Azienda accettante i tirocinanti.

Art. 7

La presente convenzione avrà validità quadriennale a partire dall'anno accademico 2016/2017 e potrà essere rinnovata dietro richiesta scritta da parte dell'Istituto stesso. Le parti si impegnano reciprocamente ad informarsi su eventuali cambiamenti che alterino i termini o i contenuti degli accordi stipulati, influenzando la qualità del tirocinio.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima mediante raccomandata A/R.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività in corso.

Milano,

IRPA - Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata
Il Direttore Scientifico p.t.
Massimo Recalcati

ASUR-AREA VASTA N.1
Il Direttore
Dott. Giovanni Fiorenzuolo